



Ordine
Assistenti
Sociali

Consiglio
Nazionale

Vademecum Informativo sulle Aggressioni e sulle Azioni Legali per Assistenti sociali

www.cnoas.org



Ordine
Assistenti
Sociali

Consiglio
Nazionale

Vademecum Informativo sulle Aggressioni e sulle Azioni Legali per Assistenti sociali



Sommario

Sommario

Introduzione.....	5
1. Le principali fattispecie illecite.....	7
Art. 368 c.p. - Calunnia.....	8
Art. 581 c.p. - Percosse	8
Art. 582 c.p. - Lesione personale.....	9
Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	9
Art. 610 c.p. - Violenza privata.....	10
Art. 612 c.p. - Minaccia	11
Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori. Stalking	11
Art. 635 c.p. - Danneggiamento	12
2. Procedura per denunciare i reati.....	15
3. Aggressioni attraverso l'utilizzo di social media.....	18
Appendice.....	19
Art. 44 del CCNL del comparto Funzioni Locali - triennio 2022 - 2024	19

Introduzione

Introduzione





L'Assistente Sociale, sempre più spesso chiamato a svolgere la propria attività professionale in contesti sociali in cui è particolarmente forte la conflittualità, il ricorso alla violenza e alla sopraffazione, può divenire destinatario di intimidazioni e di condotte aggressive rispetto alle quali deve necessariamente adottare tutte le iniziative finalizzate a preservare la propria incolumità personale.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, con questo vademecum, si pone come obiettivo quello di rendere consapevoli gli iscritti e le iscritte all'Albo degli Assistenti Sociali di tutte le iniziative legali da intraprendere nell'ipotesi in cui dovessero essere destinatari di azioni aggressive o minacciose durante lo svolgimento della propria attività professionale.

In particolare, tale documento, di immediata consultazione e di facile utilizzo, agevererà le iscritte e gli iscritti a:

riconoscere eventuali azioni illecite ovvero un'azione violenta o minacciosa;

assumere tempestivamente le azioni necessarie previste dalla normativa vigente tese ad assicurare la propria incolumità personale e la punizione del colpevole;

agire in giudizio mediante la costituzione di parte civile o l'attivazione degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, al fine dell'ottenimento di un risarcimento dei danni patiti.

Il vademecum è costituito da tre parti: la prima relativa all'identificazione delle fattispecie illecite e sanzionatorie, la seconda relativa alle procedure per denunciare i reati o far valere i propri diritti innanzi alle sedi più opportune. Il vademecum è completato da una terza sezione relativa alle aggressioni subite sui social media.



1. Le principali fattispecie illecite

Prima di illustrare le principali fattispecie illecite, occorre soffermarsi sulla distinzione operata nel nostro ordinamento giuridico tra “reati perseguibili a querela della persona offesa” e “reati perseguibili d’ufficio”.

Per ciò che concerne la prima categoria, per la punizione del responsabile del reato è imprescindibile la proposizione di una formale querela da parte del soggetto che ha subito le conseguenze del reato medesimo; quanto alla seconda categoria di reati, invece, per la punizione del responsabile è sufficiente che l’Autorità Giudiziaria ne venga a conoscenza in qualsiasi modo (attraverso un semplice esposto, un articolo di stampa, un’indagine, ecc.).

Tale distinzione ricopre una particolare importanza anche per quanto riguarda la figura professionale dell’Assistente Sociale, atteso che quest’ultimo, allorquando venga chiamato a svolgere un’attività di pubblico ufficiale o di

incaricato di pubblico servizio, ha l’obbligo giuridico di riferire, formalmente e per iscritto, al proprio datore di lavoro (cfr. D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ovvero direttamente all’Autorità Giudiziaria la notizia di reato che ha appreso nell’esercizio della sua attività professionale salvo che si tratti di un reato perseguibile a querela di parte.

Si ripercorrono di seguito le principali fattispecie illecite previste dal nostro ordinamento che possono essere poste in essere nei confronti dell’Assistente Sociale. Gli articoli che seguono sono trascritti dal Codice penale.



Art. 368 c.p. - Calunnia

(Perseguibile d'ufficio)

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.

* * *

Art. 581 c.p. - Percosse

(Perseguibile d'ufficio nel caso della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 11-octies)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.



* * *

Art. 582 c.p. - Lesione personale

(Perseguibile d'ufficio nel caso della circostanza aggravante prevista dall'art. 583 quater)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

* * *

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

(Perseguibile a querela di parte salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è



gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

* * *

Art. 610 c.p. - Violenza privata

(Perseguibile a querela di parte, salvo quanto previsto dal c. 3)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.



La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

* * *

Art. 612 c.p. - Minaccia

(Perseguibile a querela di parte salvo quanto previsto dal c. 3)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

* * *

Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori. Stalking

(Perseguibile a querela di parte, salvo quanto previsto dall'ultimo comma)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero



da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

* * *

Art. 635 c.p. - Danneggiamento

(Perseguibile a querela di parte)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto



dall'articolo 331 del Codice di procedura penale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto



o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 c.p.p. ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.



2. Procedura per denunciare i reati

Al verificarsi di una delle situazioni sopra evidenziate e, quindi, una volta che sia stata posta in essere una condotta aggressiva o minacciosa nei confronti di un/una Assistente Sociale durante lo svolgimento della propria attività professionale, quest'ultimo ovvero il suo datore di lavoro, nel termine di 90 giorni dal verificarsi del fatto, deve recarsi presso gli uffici delle forze dell'ordine (Questure, Commissariati di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri) per presentare una denuncia o querela. Ai sensi dell'art. 336 c.p.p., *"La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato"*.

In particolare, al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria la verifica della sussistenza degli elementi del reato lamentato, nella querela l'Assistente Sociale ovvero il suo datore di lavoro:

- deve narrare la corretta dinamica dei fatti, con dovizia di particolari;
- deve evidenziare il giorno, l'ora ed il luogo in cui si è verificato l'evento illecito;
- deve fornire le generalità del/i soggetto/i responsabile/i della fattispecie criminosa ovvero indicare ogni elemento utile per la sua/loro corretta identificazione;
- deve fornire il nominativo delle persone presenti al momento del verificarsi del fatto illecito (testimoni);
- deve documentare eventuali danni fisici subiti allegando i referti sanitari rilasciati dalla competente autorità sanitaria;
- deve chiedere, in ogni caso che venga perseguito il responsabile, riservandosi la costituzione di parte civile per l'ottenimento del risarcimento dei danni subiti.



Per ragioni di sicurezza e, quindi, per salvaguardare l'incolumità dell'Assistente Sociale da eventuali azioni vendicative ovvero di ritorsione per aver denunciato l'azione minacciosa o aggressiva subita, ai fini delle notifiche degli atti successivi, appare opportuno non indicare nella querela il luogo di residenza dell'Assistente Sociale, limitandosi ad indicare il domicilio e, pertanto, l'indirizzo dell'ufficio dell'Ente alle cui dipendenze presta la propria attività professionale ovvero l'indirizzo dello studio dell'avvocato a cui ci si è rivolti.

Nell'ipotesi in cui risultano essere destinatari di atteggiamenti persecutori (appostamenti, pedinamenti, visite sotto casa, ecc.), l'Assistente Sociale e/o il suo datore di lavoro, prima della proposizione della querela, ai sensi dell'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, possono richiedere al Questore l'"ammonimento" nei confronti del responsabile della condotta, mettendo così in moto una efficace misura preventiva e persuasiva.

Sulla base della querela sporta, nell'ipotesi in cui la Procura della Repubblica competente a compiere le indagini non dovesse chiedere l'archiviazione e dovesse, invece, azionare un procedimento penale nei confronti del/i soggetto/i querelato/i, alla prima udienza e prima dell'apertura del dibattimento, con il patrocinio di un avvocato a cui deve essere conferita una procura speciale, l'Assistente Sociale ovvero il suo datore di lavoro possono costituirsi "parte civile" e chiedere che, all'esito della condanna alla pena prevista dal codice penale, il responsabile della fattispecie criminosa sia condannato anche al risarcimento dei danni subiti dall'Assistente Sociale ed al pagamento delle spese di lite.

Peraltro, laddove la fattispecie criminosa rientri in uno dei reati perseguibili d'ufficio sopra elencati, l'art. 331 del Codice di procedura penale precisa come *"i pubblici ufficiali e gli incaricati*



di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. (...) 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".

Questa norma, dunque, individua un vero e proprio obbligo di denuncia in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio, laddove quest'ultimi abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, dovendo presentare la denuncia senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. In riferimento a questo articolo, a fronte di una segnalazione pervenuta da un assistente sociale, il Dirigente destinatario di tale segnalazione ha l'obbligo, e non l'opzione, di trasmettere tale segnalazione alla Procura. In tal senso, l'assistente sociale dovrà inserire nella segnalazione tutti gli elementi sopra sintetizzati (per ciò che concerne la querela da presentare all'Autorità giudiziaria) e dovrà tempestivamente inoltrare la medesima segnalazione al suo Dirigente di riferimento ai fini della obbligatoria trasmissione, da parte di quest'ultima della segnalazione o, in ogni caso, degli elementi in essa contenuti, al pubblico ministero o all'ufficiale della polizia giudiziaria.



3. Aggressioni attraverso l'utilizzo di social media

Alcune delle fattispecie criminose sopra elencate possono esplicarsi attraverso i social media. Sono ormai diverse, infatti, le pronunce giurisprudenziali secondo il quale ad esempio i reati di stalking, minacce e atti persecutori possono essere integrati anche attraverso un uso improprio ed illecito dello strumento dei social media.

Sotto tale profilo, restano anzitutto valide tutti i suggerimenti individuati nel precedente paragrafo, con riferimento alla circostanza di procedere con la denuncia, secondo la natura del reato (procedibile d'ufficio o a querela della persona offesa).

Fermo quanto precede, si suggerisce, altresì, di acquisire elementi probatori utili a documentare la condotta (ad es., screenshot o stampe di pagine web), in modo tale da corroborare la denuncia o la segnalazione della condotta di aggressione subita. Successivamente, si suggerisce, altresì, di segnalare e bloccare l'utente sul social media da quest'ultimo utilizzato per la condotta di aggressione.

Inoltre, si ricorda che, al fine di rimuovere i dati personali eventualmente pubblicati in maniera impropria o nell'ambito di condotte illecite può far valere nei confronti del gestore del social media i diritti previsti dal GDPR, anche riguardo alla cancellazione di dati impropriamente pubblicati (cfr. l'art. 17, GDPR).



Appendice

A conclusione di questo documento, si ritiene importante richiamare l'inserimento nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 23.02.2026, di disposizioni specifiche in tema di aggressioni al personale. L'introduzione di queste norme rappresenta un cambiamento significativo che rafforza la cultura della responsabilità condivisa e offre un chiaro sostegno a tutto il personale.

L'art. 44 "Patrocinio legale in caso di aggressioni", in sintesi, stabilisce l'obbligo degli enti a garantire la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nell'ipotesi di aggressione nei confronti del personale, assume gli oneri della difesa e delle consulenze tecniche. Lo stesso articolo prevede la possibilità che l'ente fornisca un supporto psicologico, se richiesto dal dipendente aggredito.

Per il significato rappresentato da questo articolo lo si riporta integralmente qui di seguito.

Art. 44 del CCNL del comparto Funzioni Locali - triennio 2022 - 2024

1. Gli enti sono tenuti a garantire la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro attuando tutte le iniziative più opportune per la tutela degli stessi.
2. L'ente nell'ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente ad opera di terzi, assume ogni onere a difesa per tutti i gradi di giudizio – ivi inclusi gli oneri relativi a consulenti tecnici e alle fasi preliminari ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio – facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo



assenso. Il dipendente può individuare un legale e un consulente tecnico diversi, proponendoli all'ente che decide in merito.

3. L'ente nei casi di cui al comma 2 può costituirsi parte civile.

4. Nell'ipotesi di aggressione, l'Ente può prevedere a favore del personale un supporto psicologico ove richiesto dal personale stesso.

Marzo 2026



CNOAS

www.cnoas.org